

DICHIARAZIONE UNIVERSALE ISLAMICA DEI DIRITTI UMANI

elaborata il 19 settembre 1981 (21 Dhul Qaidah 1401)

"Questa e' una dichiarazione per tutta l'umanita', una guida per coloro che hanno fede". (Corano, Al-Imran 3:138)

Preambolo

I Diritto alla vita

II Diritto alla liberta'

III Diritto all'uguaglianza e proibizione delle discriminazioni

IV Diritto alla giustizia

V Diritto ad un equo processo

VI Diritto alla protezione contro l'abuso di potere

VII Diritto alla protezione contro la tortura

VIII Diritto alla protezione dell'onore e della reputazione

IX Diritto d'asilo

X Diritti delle minoranze

XI Diritto ed obbligo a partecipare alla conduzione degli affari pubblici

XII Diritto alla liberta' di fede, pensiero e parola

XIII Diritto alla liberta' di religione

XIV Diritto alla libera associazione

XV L'ordinamento economico ed i diritti da esso derivanti

XVI Diritto alla protezione della proprieta'

XVII Status e dignita' dei lavoratori

XVIII Diritto alla sicurezza sociale

XIX Diritto a creare una famiglia

XX Diritti delle donne sposate

XXI Diritto all'educazione

XXII Diritto alla privacy

XXIII Diritto alla liberta' di movimento e residenza

Introduzione

L'Islam ha conferito all'uomo un codice ideale di diritti umani 14 secoli fa. Questi diritti mirano a conferire onore e dignita' all'essere umano e ad eliminare oppressione, ingiustizia, prevaricazione.

I diritti umani nell'Islam sono fermamente collegati all'idea che Dio, e Lui solo, sia il Legislatore e la Fonte di tutti i diritti umani. Per tale motivo nessun governo, nessuna assemblea e nessuna autorita' possono limitare o violare i diritti umani conferiti da Dio a tutti gli uomini.

I diritti umani nell'Islam sono parte integrante dell'ordine islamico ed e' obbligatorio per ogni governo musulmano implementarli nella lettera e nello spirito entro la struttura di tale ordine.

E' inaccettabile che i diritti umani siano impunemente violati in molti paesi al mondo, incluso molti paesi musulmani. Tali violazioni sono motivo di grave preoccupazione per sempre piu' gente al mondo ed in particolare per noi, studiosi e scolari musulmani.

Io spero sinceramente che questa Dichiarazione dei Diritti Umani dia l'impeto necessario ai popoli islamici affinche' resistano con fermezza e difendano risolutamente e coraggiosamente i diritti che Dio ha conferito loro.

Questa Dichiarazione dei Diritti Umani e' basata sul Corano e sulla Sunna del Profeta ed e' stata compilata da eminenti scolari, giuristi, pensatori e rappresentanti dei movimenti islamici. Possa Dio ricompensarli dei loro sforzi e guidarci sul sentiero dei giusti.

Parigi, 19 Settembre 1981, Salem Azzam, Segretario Generale

"O uomini! Vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina ed abbiamo fatto di voi popoli e nazioni affinché vi conoscestes a vicenda. E, in verità, il più nobile tra voi, presso Dio, è chi più Lo teme. In verità Dio è il Sapiente, il Ben Informato" (Corano, 49:13)

Preambolo

Poiché la prima aspirazione umana, quella di vivere in un mondo in cui l'essere umano possa vivere, svilupparsi e prosperare in un ambiente senza paure, oppressioni, prevaricazioni e privazioni, è ancora ampiamente inadempita.

Poiché la Misericordia Divina riflessa nell'aver donato in abbondanza all'umanità i mezzi di sussistenza viene sprecata o ingiustamente distribuita tra gli abitanti della terra.

Poiché Iddio ha rivelato all'uomo quale debba essere la struttura legale e morale entro cui stabilire e regolare le istituzioni e le relazioni umane.

Poiché i diritti umani decretati dalla Legge Divina mirano a conferire dignità e onore all'umanità e sono designati per eliminare oppressione ed ingiustizia.

Poiché questi diritti umani, in virtù dell'origine divina, non possono essere né limitati, abrogati o ignorati dalle autorità, assemblee e altre istituzioni, né possono essere alienati,

Noi, come musulmani che credono:

- a) in Dio, il Benefico ed il Misericordioso, il creatore, Sostentatore, il Sovrano, l'Unica guida dell'umanità e fonte di tutte le leggi,
- b) nella Viceregganza (Khalifah) dell'uomo, creata affinché possa essere eseguita la volontà di Dio,
- c) nella saggezza della guida divina apportata dai Profeti, la cui missione ha trovato il culmine nella venuta di Mohammad (pace sia su di lui),
- d) che la razionalità in sé senza la luce della rivelazione non può essere una guida sicura per l'umanità né fornirgli il nutrimento spirituale,
- e) nell'invito al messaggio dell'Islam a tutta l'umanità,
- f) che, in base alla nostra originaria alleanza con Dio, le nostre responsabilità hanno la priorità sui nostri diritti e che ciascuno di noi ha il dovere di diffondere il messaggio dell'Islam in tutte le maniere più gentili ed attraenti, con la parola e con le buone azioni,
- g) nel nostro dovere di creare, nella società islamica, un ordine basato sull'Islam,
- i. in cui tutti gli esseri umani siano uguali ed in cui nessuno goda di privilegi o subisca discriminazioni a motivo di razza, colore, sesso, origini o linguaggio;
- ii. in cui tutti gli esseri umani siano liberi;
- iii. in cui siano aborriti la schiavitù ed il lavoro forzato;
- iv. in cui siano stabilite condizioni tali che l'istituzione della famiglia sia preservata, protetta ed onorata come base di tutta la vita sociale;
- v. in cui sia i governanti che i governati siano soggetti, e perciò uguali, alla Legge;
- vi. in cui l'obbedienza sarà dovuta solo a quegli ordini non in conflitto con la Legge;
- vii. in cui tutti i poteri mondani siano considerati come un deposito divino, da esercitarsi entro i limiti prescritti dalla Legge e con il dovuto riguardo verso la priorità da essa stabilita;
- viii. in cui tutte le risorse economiche siano considerate benedizioni divine elargite all'umanità, di cui tutti debbono godere secondo le regole ed i valori stabiliti nel Corano e nella Sunna;
- ix. in cui tutti i pubblici affari saranno determinati e condotti, e l'autorità che li amministrerà sarà esercitata dopo la mutua consultazione (Shura) tra coloro in grado di contribuire ad una decisione che sia in accordo con la Legge e con il bene pubblico;
- x. in cui ognuno abbia responsabilità proporzionate alla capacità e sia ritenuto responsabile unico delle sue azioni;
- xi. in cui ognuno sia, in caso di violazione dei suoi diritti, assicurato di ricevere immediata riparazione in accordo con la Legge;
- xii. in cui nessuno sia privato dei diritti assicurategli dalla Legge;

xiii. in cui ogni individuo abbia il diritto di iniziare un'azione legale contro chi commetta un crimine contro l'intera societa', o contro uno dei suoi membri;

xiv. in cui sara' fatto ogni sforzo per:

- a) assicurare all'umanita' protezione contro prevaricazioni, ingiustizia ed oppressione.
- b) fornire a tutti sicurezza, dignita' e liberta' nei termini stabiliti e con i metodi approvati ed entro i limiti della Legge.

Noi, qui riuniti in umilta' come servi di Dio, all'inizio del Quindicesimo secolo dell'era islamica, riaffermiamo il nostro impegno a proteggere i seguenti inviolabili ed inalienabili diritti umani, desunti dal Corano e dai comportamenti del Profeta, nonche' dai suoi detti (Sunna).

IL DIRITTO ALLA VITA

- a) La vita umana e' sacra e inviolabile ed ogni sforzo deve essere fatto per proteggerla. In particolare, nessuno dovra' essere ferito o ucciso, se non per autorita' della Legge.
- b) Come in vita, anche in morte la santita' del corpo umano e' inviolabile. E' obbligatorio per i credenti controllare che la persona deceduta sia trattata con solennita'.

IL DIRITTO ALLA LIBERTA'

- a) L'uomo e' nato libero. Nessun ostacolo deve essere posto alla sua liberta' eccetto che per autorita' della Legge ed in seguito ad un regolare processo.
- b) Ogni individuo ed ogni popolo ha l'inalienabile diritto alla liberta' in tutte le sue forme - fisica, culturale, economica e politica - ed ha il diritto di lottare con tutti i mezzi disponibili contro le ingiuste limitazioni o abrogazioni di questo diritto, ed ogni individuo o popolo oppresso ha il diritto legittimo di rivendicare il supporto di altri individui e popoli in tale lotta.

IL DIRITTO ALL' UGUAGLIANZA E LA PROIBIZIONE DI OGNI DISCRIMINAZIONE

- a) Tutti sono uguali di fronte alla Legge ed hanno diritto ad uguali protezione ed opportunita'
- b) Tutti hanno diritto a paga uguale per uguale lavoro.
- c) A nessuno sara' negata l'opportunita' di lavorare e nessuno sara' discriminato in alcun modo o esposto a rischi fisici a motivo di fede religiosa, colore, razza, origine, sesso o lingua.

IL DIRITTO ALLA GIUSTIZIA

- a) Ogni persona ha il diritto ad essere trattata secondo la Legge e solo secondo essa.
- b) Ogni persona ha non solo il diritto ma anche il dovere di protestare contro le ingiustizie; di ricorrere alla Legge riguardo a qualsiasi ingiuria o perdita ingiustamente subita; di auto-difendersi contro ogni accusa rivoltagli e di ottenere il giudizio di un tribunale indipendente durante le dispute con una pubblica autorita' o qualsiasi altra persona.
- c) E' diritto e dovere di ogni persona difendere i diritti di un'altra persona e della comunita' in generale.
- d) Nessuno potra' essere discriminato mentre difende i diritti pubblici e privati.
- e) E' diritto e dovere di ogni musulmano rifiutarsi di obbedire a qualsiasi ordine contrario alla Legge, non importa da chi sia emanato.

IL DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO

- a) Nessuno sara' giudicato colpevole di un'offesa e sara' punito senza che le prove della sua colpevolezza siano dimostrate di fronte ad un tribunale giudiziario indipendente.
- b) Nessuno sara' giudicato colpevole senza un equo processo e senza che gli sia stata fornita

l'opportunità di difendersi.

c) Le punizioni saranno in accordo con la Legge, e commisurate alla gravità dell'offesa, senza dimenticare di considerare le circostanze sotto cui essa è stata commessa.

d) Nessun atto sarà considerato un crimine a meno che esso non sia chiaramente specificato nella Legge.

e) Ognuno è responsabile delle sue azioni. La responsabilità di un crimine non può arbitrariamente essere estesa ad altri membri del gruppo o della comunità che non siano direttamente o indirettamente coinvolti nel crimine in questione.

IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE CONTRO L'ABUSO DI POTERE

Ogni persona ha il diritto alla protezione contro gli eventuali abusi da parte dei pubblici ufficiali.

IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE CONTRO LA TORTURA

Nessuno potrà essere sottoposto a tortura fisica e psicologica, o degradato, minacciato con ingiurie a se stesso ed ai membri della sua famiglia, né costretto con la forza a confessare un crimine, né forzato a dare il consenso ad un'azione nociva per i suoi interessi.

IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DELL'ONORE E DELLA REPUTAZIONE

Ogni persona ha il diritto alla protezione dell'onore e della reputazione contro le calunnie, le accuse infondate o i tentativi deliberati di diffamazione e ricatto.

IL DIRITTO ALL'ASILO

a) Ogni persona perseguitata e oppressa ha il diritto di cercare ed ottenere rifugio ed asilo. Questo diritto è garantito ad ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione, colore e sesso.

b) Al-Masjid al-Haram di Mecca è un santuario ed un rifugio per ogni musulmano.

DIRITTI DELLE MINORANZE

a) Il principio coranico "Non c'è costrizione nella religione" governerà i diritti religiosi di tutte le minoranze non musulmane.

b) In un paese musulmano, le minoranze religiose possono scegliere di essere governate dalla Legge islamica o dalle loro Leggi riguardo alle faccende civili e personali.

DIRITTO ED OBBLIGO A PARTECIPARE ALLA CONDUZIONE DEI PUBBLICI AFFARI

a) Ogni individuo della comunità che sia soggetto alla Legge ha il diritto di assumere incarichi pubblici.

b) Il procedimento della libera consultazione (Shura) è la base della relazione amministrativa tra il governo ed il popolo. In accordo con questo principio, il popolo ha il diritto di scegliere e rimuovere i propri governanti.

DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI FEDE, PENSIERO E PAROLA

a) Ogni individuo ha il diritto di esprimere il suo pensiero e le sue convinzioni purché rimanga nei limiti prescritti dalla Legge. Allo stesso modo, nessuno ha il diritto di propagandare falsità o opinioni contrarie alla pubblica decenza, o indulgere in calunnie, maldicenze e diffamazioni che possono nuocere alla rispettabilità di qualsiasi persona.

b) La ricerca della conoscenza e della verità non è solo un diritto ma un dovere per ogni musulmano.

c) È diritto e dovere di ogni musulmano protestare e combattere (entro i limiti stabiliti dalla Legge) contro l'oppressione anche se ciò significhi sfidare le più alte autorità dello stato.

d) Non ci saranno proibizioni alla divulgazione di informazioni purché ciò non metta in pericolo la sicurezza dello stato o della società e tale diritto verrà esercitato entro i limiti prescritti dalla Legge.

e) Nessuno potrà incitare contro o ridicolizzare la fede religiosa altrui, né provocare ostilità contro di essa; il rispetto dei sentimenti religiosi altrui è obbligatorio per ogni musulmano.

DIRITTO ALLA LIBERTA' DI RELIGIONE

Ogni persona ha il diritto alla libertà di coscienza ed alla libertà di culto secondo la sua fede religiosa.

DIRITTO ALLA LIBERA ASSOCIAZIONE

a) Ogni persona ha il diritto di partecipare individualmente e collettivamente alla vita religiosa, sociale, culturale e politica della sua comunità e di creare istituzioni ed agenzie aventi lo scopo di godere di ciò che è giusto e di astenersi da ciò che è sbagliato.

b) Ogni persona ha il compito di lottare per la creazione di istituzioni in cui sia possibile godere di tale diritto. Collettivamente, la comunità è obbligata a stabilire le condizioni affinché i suoi membri possano sviluppare pienamente la loro personalità.

L'ORDINAMENTO ECONOMICO E I DIRITTI DA ESSO DERIVANTI

a) Nella ricerca del benessere economico, tutte le persone hanno il diritto a godere dei benefici della natura e delle sue risorse. Queste sono benedizioni che Dio ha creato a beneficio dell'intera umanità.

b) Tutti gli esseri umani hanno il diritto di guadagnarsi da vivere secondo la Legge.

c) Ogni persona ha il diritto di possedere proprietà individualmente o in associazione con altri. Il possesso, da parte dello stato, di alcune risorse economiche nel pubblico interesse è legittimo.

d) Il povero ha diritto ad una parte della ricchezza dell'ambiente, fissata dalla Zakah, raccolta e devoluta secondo la Legge.

e) Tutti i mezzi di produzione saranno utilizzati nell'interesse della comunità nella sua interezza, e non potranno essere trascurati o male utilizzati.

f) Allo scopo di promuovere lo sviluppo di un'economia bilanciata e di proteggere la società dallo sfruttamento, la Legge Islamica proibisce i monopoli, le pratiche commerciali irragionevolmente restrittive, l'usura, l'uso della coercizione nella stipulazione di contratti e la pubblicazione di annunci fuorvianti.

g) Tutte le attività economiche sono permesse purché esse non siano dannose agli interessi della comunità e non violino le leggi ed i valori islamici.

DIRITTO ALLA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA'

Nessuna proprietà potrà essere confiscata o espropriata eccetto che nel pubblico interesse e attraverso il pagamento di una giusta ed adeguata ricompensa.

STATUS E DIGNITA' DEL LAVORATORE

L'Islam onora il lavoro ed il lavoratore e obbliga il musulmano non solo a trattare il lavoratore con giustizia, ma anche generosamente. Non solo deve essere pagato prontamente, ma deve essere riconosciuto e tutelato il suo diritto ad adeguato riposo e svago.

DIRITTO ALLA SICUREZZA SOCIALE

Ogni persona ha diritto al cibo, alla dimora, al vestiario, all'educazione ed alle cure mediche secondo le risorse della comunità. Questo obbligo della comunità si estende in particolare a

coloro che non possono prendersi cura di se' per disabilita' temporanea o permanente.

DIRITTO A CREARE UNA FAMIGLIA

- a) Ogni persona ha il diritto di sposarsi, per fondare una famiglia e crescere dei figli in conformita' con la sua religione, tradizioni, cultura. Ognuno dei coniugi ha diritti e privilegi, cosi' come obblighi, che sono stabiliti dalla Legge.
- b) Ognuno dei partners nel matrimonio ha diritto al rispetto ed alla considerazione da parte dell'altro.
- c) Ogni marito e' obbligato a mantenere la propria moglie ed i figli, secondo i suoi mezzi.
- d) Ogni figlio ha il diritto di essere mantenuto ed appropriatamente cresciuto dai suoi genitori, per cui e' proibito che un bambino lavori ed e' proibito imporgli un carico che arresterebbe o pregiudicherebbe il suo normale sviluppo.
- e) Se per qualche motivo i genitori non possono assolvere a questo compito, sara' responsabilita' della comunita' adempiere a tale obbligo, attraverso il denaro pubblico.
- f) Ogni persona ha diritto al supporto materiale, alla cura ed alla protezione, in primo luogo dalla sua famiglia, durante l'infanzia, la vecchiaia o l'infermita'. Anche i genitori hanno diritto al sostegno materiale, alla cura ed alla protezione da parte dei loro figli.
- g) La maternita' rappresenta un valore del tutto particolare, sicche' essa ha diritto ad uno speciale rispetto, alla cura ed all'assistenza da parte della famiglia e dagli organi pubblici della comunita'.
- h) Entro la famiglia, uomini e donne condividono obblighi e responsabilita' secondo il loro sesso, le inclinazioni naturali, il talento, avendo sempre presenti le comuni responsabilita' nei confronti della prole e dei parenti.
- i) Nessuno puo' essere costretto a sposarsi contro la sua volonta', ne' perdere o soffrire di diminuzione di personalita' legale a causa del matrimonio.

DIRITTI DELLE DONNE SPOSAE

Ogni donna sposata ha il diritto di:

- a) Vivere nella stessa casa in cui vive il marito;
- b) Ricevere i mezzi necessari per mantenere uno standard di vita non inferiore a quello del coniuge e, in caso di divorzio, nel periodo della separazione (iddah) ricevere i mezzi di mantenimento commisurati alle possibilita' del marito, per se' stessa e per i figli che sono con lei, non importa quale sia il suo personale status finanziario, il suo guadagno, o le proprieta' che puo' possedere per conto suo;
- c) ottenere l'annullamento del matrimonio (khul'a) secondo i termini della Legge. Questo diritto va ad aggiungersi al diritto della donna di chiedere ed ottenere il divorzio tramite ricorso al tribunale;
- d) ereditare, secondo la Legge, da suo marito, dai suoi genitori, dai suoi figli e da altri parenti;
- e) stretto riserbo sulle sue questioni personali da parte del coniuge o dell'ex-coniuge. Questa responsabilita' incombe anche sulla donna per quello che concerne le questioni personali del suo coniuge o ex-coniuge.

DIRITTO ALL'EDUCAZIONE

- a) Ogni persona ha diritto a ricevere un'educazione secondo le sue personali inclinazioni e possibilita'
- b) Ogni persona ha il diritto di scegliere liberamente la sua professione e la sua carriera e deve avere l'opportunita' del pieno sviluppo delle sue doti naturali.

DIRITTO ALLA PRIVACY

Ogni persona ha diritto alla protezione della sua privacy.

DIRITTO ALLA LIBERTA' DI MOVIMENTO E RESIDENZA

- a) A causa del fatto che il mondo islamico e' considerato Umma Islamia, ogni musulmano avra' il diritto di spostarsi liberamente in ciascun paese musulmano.
- b) Nessuno sara' forzato a lasciare il suo paese di residenza, o sara' arbitrariamente deportato.

NOTE

1. Nella sopraccitata formulazione della Dichiarazione dei Diritti Umani, a meno che il contesto non lo specifichi piu' dettagliatamente,
 - a) il termine indefinito (tutti, ciascuno, ogni persona) si riferisce sia al sesso maschile che femminile, di ogni gruppo etnico, sociale o religioso;
 - b) il termine "Legge" indica la Shari'ah derivata dal Corano e le desunzioni tratte dalla Sunna e dai detti del Profeta, poiche' entrambe le fonti sono considerate valide dalla giurisprudenza islamica.
2. Ognuno dei Diritti Umani sopraccitati ha un dovere corrispondente.
3. Nell'esercizio e nel godimento dei diritti sopraccitati, ogni persona sara' soggetta solo alle limitazioni previste dalla Legge, affinche' i propri diritti non limitino quelli degli altri ed affinche' siano salvaguardati la moralita', l'ordine pubblico ed il benessere generale della Comunita'.

traduzione a cura di: www.arabcomint.com